

Ordine dei Giornalisti del Veneto
Treviso, 24 aprile 2015

Informazione, media e tutela dei minori. Teoria e prassi nella realtà quotidiana

Maurizio Mensi
Presidente del Comitato Media e Minori

EVOLUZIONE

Anni 90 – TV medium principale

Anni 2000 - Potenziale educativo del mezzo televisivo – pregi e difetti

A partire dagli anni 2000, attenzione ai nuovi media, ma ragazzi fra 5-15 anni guardano la TV più di altri media (Ofcom, ricerca “Children and Media”, 3/10/2013)

Il cambiamento. La «disruptive innovation»

Il sistema dei media audiovisivi sta attraversando una fase di profonda trasformazione, tecnologica e commerciale, legata alla **digitalizzazione** che ha condotto alla moltiplicazione degli strumenti e delle occasioni di accesso ai contenuti audiovisivi nonché delle modalità di offerta e di fruizione di tali contenuti: ai tradizionali **servizi editoriali, lineari e non lineari**, si sono affiancate **forme 'ibride'**, tra cui, per esempio, piattaforme caratterizzate da forme di interazione orizzontale tra utenti, oltre che tra gli utenti e i prestatori dei servizi (quali la condivisione di audiovisivi su *social network*). Convergenza e multimedialità

Il cambiamento. TV e Internet

La televisione ha subito una vera e propria **mutazione genetica** che riguarda la sua stessa natura: sono cambiate, infatti, le sue modalità di fruizione, i contenuti che essa propone, le piattaforme attraverso le quali può essere diffusa. Prima ancora dei cambiamenti tecnologici e dei format, si sono rapidamente trasformati i comportamenti, le abitudini e i linguaggi degli italiani.

❖ INTERNET

Il minore è oggi in grado di costruire il proprio palinsesto in maniera del tutto autonoma e indipendente dalla programmazione proposta dalle grandi reti generaliste e tematiche. Il consumo di televisione, in senso stretto, scorre parallelo ad un consumo di video esteso e multiplatforma, intersecato ad una rilevante attività di *social networking*, variamente composta da chat, sms⁴, Facebook e Twitter.

Il cambiamento. I problemi

La problematica relativa all'applicazione delle regole giuridiche ad attività "globali", come quelle svolte su Internet, e la scarsa **effettività delle sanzioni**, che deriva dalla difficoltà di individuare e raggiungere il soggetto destinatario.

Cambiano le modalità di fruizione e cambiano, nel rapporto fra TV e Internet:

- 1. i valori: (convivialità/identità)**
- 2. le funzioni sociali (racconto/contatto)**
- 3. gli effetti sulla società (insegnamento/controllo)**

Iniziative a livello europeo a tutela dei minori su Internet

Oltre alla Direttiva sui Servizi Media Audiovisivi 2010/13, che riguarda i programmi televisivi e i servizi media a richiesta, a livello europeo vi sono diverse iniziative dirette a tutelare i minori nel più ampio contesto della navigazione in rete e dei nuovi media. In alcuni casi si tratta di misure di **contrasto ad attività illecite** (*in primis* la pedopornografia e gli abusi sessuali) in altri casi la **tutela rispetto ad attività lecite, ma potenzialmente dannose per i minori** (presenza di violenza nei video giochi).

Internet e minori. Iniziative UE e internaz.

Programma “**Safer Internet 2009-2013**” (Decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 Dicembre 2008) che promuove un uso più sicuro di internet e di altre tecnologie di comunicazione.

Comunicazione recante il **Programma dell’Unione europea in materia dei diritti dei minori** (COM (2011)60) per la prevenzione, il contrasto al cyberbullismo, l’esposizione a contenuti dannosi e altri rischi connessi alla navigazione in rete.

Coalizione finanziaria europea contro la pedo-pornografia in Internet, composto da soggetti pubblici e privati (autorità di polizia, operatori finanziari, fornitori di servizi internet, ONG, etc). Tra i membri fondatori per l’Italia figurano l’Europol e la Polizia postale.

La **Convenzione di Lanzarote** - Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale del 25 ottobre 2007 entrata in vigore il 1° luglio 2010, che tra le altre cose, disciplina i casi di *grooming*, i.e. di adescamento di minori attraverso internet e di turismo sessuale.

Promozione del **PEGI (Pan-European Game Information)**, sistema di classificazione di videogiochi e giochi on-line in base all’età.

PROTEZIONE DEI MINORI

L'Agenda Digitale per l'Europa

**La minaccia delle cosiddette 3 C
(contenuto, condotta, contatto)**

**Internet creata da adulti per adulti,
non per bambini**

Social networks, cyberbullismo

Polizia postale

BIK – Strategia europea per rendere Internet un luogo migliore per i bambini

- per i **minori** (conoscenza, sensibilizzazione),
- i **genitori** (fiducia in Internet, sicurezza on line, impostazioni di privacy, classificazione dei contenuti, controllo parentale,
- le **imprese** (quadro di regole per le operazioni teansfrontaliere)

CEO coalition – impegno di 30 società
Safer Internet Forum

Più regole ?

**La tecnologia è più veloce del
diritto – Innovazione, elasticità**

**Armonizzazione dei sistemi di
protezione (*parental control*) ?**

**Diversità culturale e
discrezionalità dei singoli Paesi**

RESPONSABILITA

Chi è responsabile per la protezione dei minori ?

Genitori ?

Scuola ?

Fornitori di contenuto (tv e Internet) ?

Governi ?

Tv come «*safe harbor*» in confronto a Internet ?

QUADRO GIURIDICO ADEGUATO ?

**Diverso livello (TV e Internet). QUALI REGOLE
PER IL WEB ?**

La Convenzione dei diritti del fanciullo, New York, 1989

La Convenzione di New York (ratificata in Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176) rappresenta il principale strumento di tutela dei diritti dei minori a livello internazionale.

Essa identifica gli obblighi degli Stati e della comunità internazionale nei confronti dell'infanzia e codifica le norme internazionali applicabili ai bambini, intesi come tutti gli individui di età inferiore ai 18 anni.

E' stata ratificata da 193 Stati, un numero che supera quello degli Stati membri dell'ONU (ma si segnala l'importante eccezione degli Stati Uniti).

La Direttiva Europea sui Servizi Media Audiovisivi (AVSM)

L'Unione europea riconosce nella protezione dei minori da contenuti nocivi per il loro sviluppo psichico e morale un interesse pubblico fondamentale, nel cui rispetto deve esplicarsi il diritto alla libertà di espressione.

Le disposizioni che gli Stati Membri sono tenuti ad adottare sono contenute nella Direttiva TV Senza Frontiere del 1989, e confermate nella **Direttiva “Servizi Media e Audiovisivi” del 2007**. I testi sono stati coordinati nella Direttiva 2010/13/UE (Direttiva AVMS).

La Direttiva AVMS è stata recepita in Italia con decreto legislativo n. 44 del 15 marzo 2010 (c.d. decreto Romani), che ha modificato il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici del 2005 (TUSMAR).

La Direttiva Europea sui Servizi Media Audiovisivi (AVSM)

In tema di tutela dei minori, la Direttiva 2010/13 ha il pregio di estendere le norme di protezione dei minori anche ai nuovi servizi on-line.

La tutela è graduata a seconda che i contenuti siano offerti in modalità lineare (palinsesti televisivi per i quali la tutela è massima) o *on demand* (servizi a richiesta, per i quali si suppone che la tutela possa essere meno stringente in quanto l'accesso è condizionato).

La Direttiva sui Servizi Media Audiovisivi (AVSM). La pubblicità

In relazione alla **pubblicità** la Direttiva:

prevede che **gli spot e le altre forme di pubblicità** non arrechino pregiudizio fisico o morale ai minori, sfruttino la loro credulità o inesperienza o la fiducia che essi ripongono nelle persone adulte

incoraggia gli Stati membri all'adozione di **Codici di Condotta** da parte degli operatori in relazione alla pubblicità non appropriate che accompagnano i programmi per bambini relativi a prodotti alimentari o bevande la cui assunzione eccessiva non è raccomandata per i bambini (cibi grassi, bevande gassate etc.).

La Direttiva sui Servizi Media Audiovisivi (AVSM). I contenuti

In relazione ai **contenuti**, la Direttiva, identifica due categorie di contenuti pericolosi per i minori:

- ❖ Contenuti che contengono immagini che **possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori**, in particolare scene pornografiche o di violenza insistita, per i quali vige il divieto assoluto di messa in onda, su tutte le piattaforme, per i servizi cd lineari, cioè i palinsesti delle emittenti televisive. Per i servizi offerti su richiesta, tali contenuti devono essere accompagnati da sistemi di *parental control*, che ne escludano la visione da parte dei minori.
- ❖ Contenuti che contengono immagini che **possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori**, considerati meno pericolosi e che possono essere messi in onda nelle fasce orarie serali in cui si presuppone che i minori non siano davanti al televisore, ovvero qualora esistano sistemi di *parental control* che escludano la visione degli stessi da parte dei minori.

IL QUADRO NORMATIVO

Evoluzione

- ❖ Art. 10 legge Gasparri (n.112 del 2004). Sistema del cd «doppio binario»
- ❖ Dalla direttiva TV senza frontiere (1989) alla direttiva Servizi Media Audiovisivi (2007)
- ❖ L'art. 34 del T.U. dei servizi media audiovisivi e radiofonici (d.lgs. 177 del 2005)

I principali riferimenti normativi in Italia- 3 LIVELLI

1. **COSTITUZIONE**. Il riferimento costituzionale per il nostro ordinamento è l'art. 31 della Costituzione:

“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.”

1. **LEGGE**. Per quanto concerne i servizi media audiovisivi, il riferimento normativo è il **Testo Unico sui servizi media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR)**, come modificato dal d.lgs n. 44 del 15 marzo 2010, che ha recepito la Direttiva AVMS. L'art. 34. **Disposizioni a tutela dei minori**, come recentemente modificato con d. lgs. 120 del 28 giugno 2012.
2. **CODICE**. Il **Codice di autoregolamentazione “Media e Minori”** del 2002 e successive modificazioni (sottoscritto da Rai, Mediaset, Telecom Italia Media, Mtv, FRT, Aeranti Corallo e altri), poi recepito nel TUSMAR (art. 34, comma 6) e diventato quindi vincolante per tutte le emittenti televisive.

Art. 34 del TUSMAR

L'art. 34 del TUSMAR ha stabilito un *rating* sui contenuti pericolosi per i minori distinguendo i contenuti gravemente nocivi dai contenuti nocivi ed ha stabilito i limiti alla programmazione degli stessi.

L'identificazione del **sistema di classificazione dei contenuti gravemente nocivi** è stato demandato all'Agcom (**Delib. 51 e 52/13/CONS**), ed è contenuto nel **D.M. 1* aprile 2011**, che fissa i criteri di classificazione che le emittenti sono tenute ad adottare. Sono considerati tali i contenuti che non hanno ottenuto il nulla osta per la proiezione in sala (i film pornografici), i film vietati ai minori di 18 anni e tutti i contenuti a questi assimilabili in ragione della presenza di immagini pornografiche e/o di violenza insistita (considerati quindi a **visione per solo adulti**). La normativa stabilisce:

1. divieto assoluto di messa in onda per i servizi lineari (palinsesti) sia free sia pay;
2. divieto di messa in onda per i servizi a richiesta nella fascia oraria 7.00 e 23.00; al di fuori di tale fascia possono essere messi in onda solo in modalità criptata e con la funzione di *parental control*.

I **contenuti nocivi** includono i film vietati ai minori di anni 14 e contenuti a questi assimilabili e non possono essere messi in onda nella fascia oraria 7.00-22.30, a meno che esista un sistema di *parental control* con PIN segreto che escluda che i minori abbiano accesso a tali contenuti.

Le regole del Codice sono **vincolanti per tutte le emittenti**, diffuse su qualsiasi piattaforma di distribuzione – art. 34, comma 6, d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177

"emittente televisiva": chi ha responsabilità editoriale dei palinsesti dei programmi televisivi

- ❖ **autoregolamentazione**
- ❖ **coregolamentazione**

La forma della co-regolamentazione

La tendenza prevalente privilegia forme di **coregolamentazione**, in cui l'azione legislativa degli Stati prevede e si integra con misure di autoregolamentazione messe in atto dai diversi attori (produttori, *broadcasters*, professionisti della comunicazione) e con ulteriori forme istituzionali di controllo e sanzione.

I diversi sistemi prevedono **un'azione complementare**:

- ❖ da parte di un'autorità regolamentare che indica i principi e talvolta gli strumenti
- ❖ da parte dell'emittente che accoglie i principi e applica gli strumenti autoregolamentandosi
- ❖ da parte di un'autorità di controllo che verifica e sanziona le infrazioni.

Principali tendenze che emergono dallo scenario attuale, anche a livelli internazionale

- ❖ Il consolidamento generalizzato della **coregolamentazione**, in cui l'azione legislativa degli Stati membri si integra con misure di autoregolamentazione messe in atto dai diversi attori (produttori, broadcasters, professionisti della comunicazione) e con ulteriori forme istituzionali di controllo e sanzione.
- ❖ Il principio delle **corresponsabilità** di broadcasters, famiglie e istituzioni
- ❖ La convergenza fra «**watershed**» e segnaletica, con un sistema di **rating** articolato per fasce d'età e una correlazione tra programmi sconsigliati ai minori e l'indicazione dell'ora adeguata alla trasmissione
- ❖ La crescente attenzione nei confronti di **tematiche emergenti** (pubblicità, privacy, dignità umana) che si affiancano a quelle più tradizionali (violenza e sessualità)

I criteri di valutazione

- ❖ I criteri relativi ai programmi tendono ad essere pubblici, concordati e condivisi, trasparenti e ispirati a standard omogenei
- ❖ Alcuni sistemi di classificazione tendono ad essere adottati internazionalmente e a prendere in considerazione diversi canali di distribuzione dello stesso prodotto audiovisivo
- ❖ L'efficacia dei sistemi di tutela è oggetto di verifica costante tramite la ricerca scientifica e la valutazione da parte degli utenti

LA RAI

**Il contratto di servizio RAI 2013-2015 non ancora approvato
(ancora in discussione)**

grande attenzione ai minori
(preambolo, artt. 2, 3, 4, 5, 6, 9)

Codice TV e Minori

Il Codice Tv e Minori è stato firmato il 29 novembre 2002 presso il Ministero delle Comunicazioni dai rappresentanti delle imprese televisive nazionali (Rai, Mediaset, La7 e Mtv Italia) e delle Associazioni che raggruppano centinaia di emittenti operanti in Italia ed è entrato in vigore l'anno successivo.

La legge n. 112/04 (art. 10) trasfusa nel Testo Unico di cui al d.lgs. n. 177/05 (artt. 34 e 35) ha conferito forza di legge alle sue previsioni, che sono diventate obbligatorie e vincolanti per tutte le Imprese televisive, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, anche qualora non abbiano sottoscritto il Codice stesso.

Codice TV e Minori

Il **Codice TV e Minori** è così strutturato:

1. **Norme di comportamento:** viene disciplinata la partecipazione dei minori alle trasmissioni TV
2. **La TV per tutti:** vengono disciplinate le norme per la fascia oraria 7-16 e 19-22.30
3. **La TV per i minori:** vengono disciplinate le norme per la fascia oraria 16-19
4. **Le norme sulla pubblicità** che vengono declinate in protezione generale, protezione rafforzata e protezione specifica
5. Diffusione del Codice
6. Attuazione del Codice- **Regolamento**

Il combinato disposto del TUSMAR e del Codice Media e Minori è alla base della disciplina a cui sono soggetti le emittenti televisive e i fornitori di servizi media a richiesta in Italia, che prevede limitazioni e controlli editoriali sulla programmazione dei palinsesti televisivi (indipendentemente dal fatto che siano free o pay) e misure di protezione per i servizi a richiesta.

Il sistema del Codice

In Italia il Codice di autoregolamentazione TV e minori, nato come codice di auto-condotta ma divenuto vincolante per tutte le emittenti in quanto è stato recepito nel TUSMAR, prevede un sistema di **fasce a «centri concentrici» con 3 diversi livelli di salvaguardia.**

II «Watershed»

Lo strumento si basa su **fasce orarie** - stabilite per legge o in via autoregolamentare – nelle quali non è consentito mandare in onda determinati tipi di trasmissioni. Tali fasce dovrebbero pertanto coincidere con gli orari in cui è più probabile che i minori si trovino davanti alla tv e consentire agli stessi di vagare da un canale all'altro senza trovare contenuti pericolosi.

In genere le regole vengono applicate non solo ai programmi, ma anche alla pubblicità che viene trasmessa in abbinamento, e si applicano ai palinsesti lineari e gratuiti, e non ai canali criptati.

Fasce orarie (o «watershed»)

Limitazioni in materia di programmazione di contenuti a tutela dei minori nei palinsesti televisivi, sulla base di 3 fasce orarie:

- 1. Fascia protetta (16-19)** - si presume che in questa fascia i minori guardino la televisione soli e pertanto necessitano di una tutela rafforzata: i contenuti devono essere adatti alla visione dei minori. Il controllo specifico si estende ai promo, ai trailer, e alla pubblicità (divieti merceologici quali alcol, giochi e scommesse).
- 2. Fascia Tv per tutti (7-16 e 19-22.30)**: in questa fascia si presume che i minori siano accompagnati dagli adulti; i contenuti programmati, qualora non adatti alla visione dei minori, devono essere segnalati attraverso avvertenze acustiche e/o visive (i bollini); nei notiziari e programmi informativi nel caso di immagini e parole forti e impressionanti il conduttore deve avvisare il pubblico in anticipo qualora le immagini non siano adatte ai minori.
- 3. Fascia notturna (22.30 – 7)**: la programmazione è libera, fatto salvo il divieto di messa in onda di film vietati ai minori di anni 18 o contenuti gravemente nocivi ai sensi del D.M 1° aprile 2011 e delle delibere AgCom 51 e 52 del 2013.

Il «rating» in Italia

Il modello di rating in Italia si basa su tre tipologie di contenuti:

1. Contenuti per tutti

2. Film vietati ai minori di anni 14

3. Film vietati ai minori di anni 18, film che non hanno ottenuto il N.O. o contenuti classificabili come gravemente nocivi.

Sistema di segnalazione dei contenuti

Le emittenti sono tenute ad adottare un **sistema di segnalazione dei contenuti**, attraverso i cd **bollini**:

- 1. Nessun bollino:** programma per tutti, senza controindicazioni per i minori
- 2. Bollino verde:** programma specifico per minori
- 3. Bollino giallo:** programma visibile da minori purché accompagnati
- 4. Bollino rosso:** programma sconsigliato ai minori

LA PARTECIPAZIONE DEI MINORI A PROGRAMMI TELEVISIVI

Tutela della partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive

- NON strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità;
- NON affrontare con loro argomenti scabrosi;
- NON rivolgere domande allusive alla loro intimità e a quella dei loro familiari;
- NON trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso garantire l'assoluto anonimato;
- NON utilizzare minori con gravi patologie o disabili per scopi propagandistici o per qualsiasi altra ragione che sia in contrasto con i loro diritti e che non tenga conto della loro dignità;
- NON intervistare minori in situazioni di grave crisi (per esempio, che siano fuggiti da casa, che abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato;
- NON far partecipare minori a trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno il loro affidamento ad un genitore o a un altro, se sia giustificato un loro allontanamento da casa o un'adozione, se la condotta di un genitore sia stata più o meno dannosa;
- NON utilizzare i minori in grottesche imitazioni degli adulti.

LA PUBBLICITÀ

Nella programmazione specifica per minori (cartoni animati, film per bambini, etc), a prescindere dall'orario di messa in onda, le emittenti televisive sono tenute a rispettare una serie di regole:

- divieto di «*Product Placement*» nei programmi per bambini;
- le interruzioni pubblicitarie sono consentite solo dopo 30 minuti di programmazione nei programmi per bambini;
- divieto di pubblicità di bevande alcoliche e superalcoliche nei programmi direttamente rivolti ai minori, nonché nei 15 minuti precedenti e successivi ai programmi stessi.

LA TELEVISIONE PER TUTTI

Per la programmazione dalle 7.00 alle 22.30, pur supponendo che il pubblico dei minori sia supportato dalla presenza di un adulto, le Imprese televisive si impegnano a dare **esauriente e preventiva informazione** sui programmi adatti alla visione di un pubblico adulto e a segnalare con opportuni sistemi la loro eventuale non adeguatezza ai minori; nel caso di Emittenti con più di una rete, a garantire in prima serata la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta.

I PROGRAMMI DI INFORMAZIONE

Le imprese televisive si impegnano a non diffondere dalle 7.00 alle 22.30 sequenze crude o brutali o scene che possano creare nei minori turbamento o forme imitative e notizie che possano nuocere all'integrità dei minori se non - quando si presentino esigenze di straordinario valore sociale e informativo - dandone preavviso.

Quali sanzioni ? Moral suasion ?



Il Comitato Media e Minori

L'attuazione del Codice Tv e Minori è affidata al **Comitato di applicazione (dal 2007, «Media e minori», anziché «Tv e Minori»)** in cui sono rappresentati gli operatori televisivi e le associazioni sottoscrittrici (15 membri nominati con Decreto Ministeriale d'intesa con AGCOM).

Il **Comitato, d'ufficio o su denuncia dei soggetti interessati, verifica ed accerta le violazioni del Codice.** Qualora accerti una violazione adotta una **risoluzione motivata** e determina, tenuto conto della gravità dell'illecito, del comportamento pregresso dell'emittente, dell'ambito di diffusione del programma e della dimensione dell'impresa, le modalità con le quali ne debba essere data notizia, ed eventualmente la modifica e/o la sospensione del programma.

Le delibere adottate dal Comitato vengono trasmesse **all'AGCOM che può irrogare direttamente sanzioni pecuniarie da 5.000 a 20.000 €.**

In **caso di inadempienza l'AGCOM può imporre il pagamento di un'ulteriore somma da 10.000 a 250.000 €** e nei casi di reiterata violazione può arrivare a sospendere o revocare l'autorizzazione.

La revisione del Codice

Nel febbraio 2014 il Comitato ha promosso la costituzione di un **tavolo tecnico**, composto da rappresentanti delle emittenti che a suo tempo avevano lo avevano sottoscritto, che proceda alla revisione delle sue regole, tali da riguardare anche le tecniche più innovative e diffuse (la cosiddetta **televisione “connessa”**), originate dall’interazione della televisione con Internet.

L’aggiornamento del Codice non potrà infatti prescindere dal modificato ascolto televisivo da parte dei minori quanto a fasce orarie, tenendo anche conto dell'ampliamento e della diversificazione dell'offerta televisiva (**free tv, pay tv**), della molteplicità di piattaforme utilizzate (digitale terrestre, tv satellitare, *web tv, lptv, mobile tv*), del crescente consumo differito dei contenuti tv (*tv on demand, catch up tv*, ecc), oltre che della revisione normativa in corso al livello europeo.

Decisioni del Comitato. Alcuni esempi

- Gandia Shore, MTV
- Nymphomaniac, RaiNews24
- Atti di bullismo, TG2
- Bambino killer Isis, TG3
- L'Esorcista, Italia 1

Le slides* della presentazione sono tratte da:

- **Prof.ssa Simona Durante**, «La tutela dei minori», Accademia “Silvio d’Amico” - Master in Critica giornalistica «Minori e multimedialità» - La Normativa. 2014

Riferimenti:

- **Piermarco Airoidi**, «Il gioco delle regole. TV e tutela dei minori in sei paesi europei», V&P Strumenti. 2003
- **Lorch E.P.**, Media effects, in Arnett J.J. (EDS), Enciclopedia of Children, Adolescents, and Media, 2007
- **AgCom**, Libro Bianco «Media e Minori», 2013

* 7,8, 13-17, 19-24, 26-36, 38, 39